

GLI STRUMENTI DEFLATIVI DEL CONTENZIOSO

mercoledì 18 maggio 2022

Relatore:

Emanuele MUGNAINI – Commercialista in Torino

GLI STRUMENTI DEFLATIVI DEL CONTENZIOSO

- *Autotutela*
- *Acquiescenza*
- *Accertamento con adesione*
- *Reclamo/Mediazione*
- *Conciliazione giudiziale*

AUTOTUTELA

Art. 2-quater D.L. 564/94, DM 11 Febbraio 1997, n. 37

Art. 2-quater – Autotutela

1. Con decreti del Ministro delle finanze sono indicati gli organi dell'Amministrazione finanziaria competenti per l'esercizio del potere di annullamento d'ufficio o di revoca, anche in pendenza di giudizio o in caso di non impugnabilità, degli atti illegittimi o infondati. Con gli stessi decreti sono definiti i criteri di economicità sulla base dei quali si inizia o si abbandona l'attività dell'amministrazione.

1-bis. Nel potere di annullamento o di revoca di cui al comma 1 deve intendersi compreso anche il potere di disporre la **sospensione degli effetti dell'atto** che appaia illegittimo o infondato.

1-quater. In caso di pendenza del giudizio, la sospensione degli effetti dell'atto cessa con la pubblicazione della sentenza.

AUTOTUTELA

Art. 2-quater D.L. 564/94, DM 11 Febbraio 1997, n. 37

Art. 2-quater – Autotutela

1-quinquies. La sospensione degli effetti dell'atto disposta anteriormente alla proposizione del ricorso giurisdizionale cessa con la notificazione, da parte dello stesso organo, di un nuovo atto, modificativo o confermativo di quello sospeso; il contribuente può impugnare, insieme a quest'ultimo, anche l'atto modificato o confermato.

1-sexies. Nei casi di annullamento o revoca parziali dell'atto il contribuente può avvalersi degli istituti di definizione agevolata delle sanzioni previsti per l'atto oggetto di annullamento o revoca alle medesime condizioni esistenti alla data di notifica dell'atto purché rinunci al ricorso. In tale ultimo caso le spese del giudizio restano a carico delle parti che le hanno sostenute.

1-septies. Le disposizioni del comma 1-sexies non si applicano alla definizione agevolata prevista dall'articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.

AUTOTUTELA

Art. 2-quater D.L. 564/94, DM 11 Febbraio 1997, n. 37

Art. 2-quater – Autotutela

1-octies. L'annullamento o la revoca parziali non sono impugnabili autonomamente.

AUTOTUTELA: annullamento o rettifica parziale dell'atto che però rimane in vita.

AUTOTUTELA SOSTITUTIVA: sostituzione dell'atto originario

Effetti diversi in termini di contenzioso.

AUTOTUTELA

Art. 2-quater D.L. 564/94, DM 11 Febbraio 1997, n. 37

DM 11 Febbraio 1997, n. 37 – art.2 «Ipotesi di annullamento d'ufficio o di rinuncia all'imposizione in caso di autoaccertamento»

L'Amministrazione finanziaria può procedere, in tutto o in parte, all'annullamento o alla rinuncia all'imposizione in caso di autoaccertamento, senza necessità di istanza di parte, anche in pendenza di giudizio o in caso di non impugnabilità, nei casi in cui sussista illegittimità dell'atto o dell'imposizione, quali tra l'altro:

- a) errore di persona;
- b) evidente errore logico o di calcolo;
- c) errore sul presupposto dell'imposta;
- d) doppia imposizione;
- e) mancata considerazione di pagamenti di imposta, regolarmente eseguiti;
- f) mancanza di documentazione successivamente sanata, non oltre i termini di decadenza;

AUTOTUTELA

Art. 2-quater D.L. 564/94, DM 11 Febbraio 1997, n. 37

DM 11 Febbraio 1997, n. 37 – art.2 «Ipotesi di annullamento d'ufficio o di rinuncia all'imposizione in caso di autoaccertamento»

L'Amministrazione finanziaria può procedere, in tutto o in parte, all'annullamento o alla rinuncia all'imposizione in caso di autoaccertamento, senza necessità di istanza di parte, anche in pendenza di giudizio o in caso di non impugnabilità, nei casi in cui sussista illegittimità dell'atto o dell'imposizione, quali tra l'altro:

g) sussistenza dei requisiti per fruire di deduzioni, detrazioni o regimi agevolativi, precedentemente negati;

h) errore materiale del contribuente, facilmente riconoscibile dall'Amministrazione.

2. Non si procede all'annullamento d'ufficio, o alla rinuncia all'imposizione in caso di autoaccertamento, per motivi sui quali sia intervenuta sentenza passata in giudicato favorevole all'Amministrazione finanziaria.

ACQUIESCENZA «ORDINARIA»

Art.15 D.Lgs. 218/97

1. Le sanzioni irrogate per le violazioni indicate nell'articolo 2, comma 5, del presente decreto, negli articoli 71 e 72 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e negli articoli 50 e 51 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1990, n. 346, sono ridotte a un terzo se il contribuente rinuncia ad impugnare l'avviso di accertamento o di liquidazione e a formulare istanza di accertamento con adesione, provvedendo a pagare, entro il termine per la proposizione del ricorso, le somme complessivamente dovute, tenuto conto della predetta riduzione. In ogni caso la misura delle sanzioni non può essere inferiore ad un terzo dei minimi edittali previsti per le violazioni più gravi relative a ciascun tributo.

ACQUIESCENZA ALLE SOLE SANZIONI

artt. 16 c. 3 e 17 c. 2 D.Lgs. 472/97

Art. 16 c.3 (atto di contestazione)

Entro il termine previsto per la proposizione del ricorso, il trasgressore e i soggetti obbligati in solido possono definire la controversia con il pagamento di un importo pari ad un terzo della sanzione indicata e comunque non inferiore ad un terzo dei minimi edittali previsti per le violazioni più gravi relative a ciascun tributo. La definizione agevolata impedisce l'irrogazione delle sanzioni accessorie.

Art. 17 c.2 (Irrogazione ordinaria, più comune)

E' ammessa definizione agevolata con il pagamento di un importo pari ad un terzo della sanzione irrogata e comunque non inferiore ad un terzo dei minimi edittali previsti per le violazioni più gravi relative a ciascun tributo, entro il termine previsto per la proposizione del ricorso.

ACQUIESCENZA ALLE SOLE SANZIONI

artt. 16 c. 3 e 17 c. 2 D.Lgs. 472/97

PRESTARE ATTENZIONE AI CASI DI CONTINUAZIONE EX ART. 12 c.5 D.Lgs. 472/92



SANZIONE IRROGATA POTREBBE ESSERE PIU' CONVENIENTE
DELL'ACQUIESCENZA

Nb: non ripetibili in caso di vittoria in contenzioso

ACCERTAMENTO CON ADESIONE

D.Lgs. 218/97

- Attivabile prima o dopo l'emissione dell'avviso di accertamento;
- Attivabile su iniziativa dell'Ufficio o del Contribuente;
- Obbligatorio per l'Ufficio prima dell'avviso di accertamento salvo sia stato rilasciato un pvc o nei casi di accertamento parziale ex art.41-bis DPR 600/73 e 54 c.3 d c.4 DPR 633/72 (art.5 – Ter, D.Lgs. 218/97);
- Per prassi esteso alla generalità degli accertamenti (Circ.17/E/2020);
- Estensione del termine di decadenza (art.5 c.3-bis, art.157 D.L. 34/2020, art.67 D.L. 18/2020)
- Sanzioni in cumulo solo se presenti nell'atto (non opera la continuazione);
- Condizioni premiali (no recidiva, ulteriori accertamenti solo in casi limitati, effetti in sede penale, ecc...);
- Perfezionamento con pagamento intero importo o prima rata;
- In caso di mancato pagamento rate successive applicazione art.15-ter DPR 602/73 (sanzione del 45%).

RECLAMO/MEDIAZIONE

Art.17-bis D.Lgs. 546/92

1. Per le controversie di valore non superiore a cinquantamila euro, il ricorso produce anche gli effetti di un reclamo e può contenere una proposta di mediazione con rideterminazione dell'ammontare della pretesa. Il valore di cui al periodo precedente è determinato secondo le disposizioni di cui all'articolo 12, comma 2. Le controversie di valore indeterminabile non sono reclamabili, ad eccezione di quelle di cui all'articolo 2, comma 2, primo periodo (controversie di natura catastale).

1-bis. Sono esclusi dalla mediazione i tributi costituenti risorse proprie tradizionali di cui all' articolo 2, paragrafo 1, lettera a), della decisione 2014/335/UE, Euratom del Consiglio, del 26 maggio 2014.

2. Il ricorso non è procedibile fino alla scadenza del termine di novanta giorni dalla data di notifica, entro il quale deve essere conclusa la procedura di cui al presente articolo. Si applica la sospensione dei termini processuali nel periodo feriale.

RECLAMO/MEDIAZIONE

Art.17-bis D.Lgs. 546/92

3. Il termine per la costituzione in giudizio del ricorrente decorre dalla scadenza del termine di cui al comma 2. Se la Commissione rileva che la costituzione è avvenuta in data anteriore rinvia la trattazione della causa per consentire l'esame del reclamo.

4. Le Agenzie delle entrate, delle dogane e dei monopoli di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, provvedono all'esame del reclamo e della proposta di mediazione mediante apposite strutture diverse ed autonome da quelle che curano l'istruttoria degli atti reclamabili. Per gli altri enti impositori la disposizione di cui al periodo precedente si applica compatibilmente con la propria struttura organizzativa.

5. L'organo destinatario, se non intende accogliere il reclamo o l'eventuale proposta di mediazione, formula d'ufficio una propria proposta avuto riguardo all'eventuale incertezza delle questioni controverse, al grado di sostenibilità della pretesa e al principio di economicità dell'azione amministrativa. L'esito del procedimento rileva anche per i contributi previdenziali e assistenziali la cui base imponibile è riconducibile a quella delle imposte sui redditi.

RECLAMO/MEDIAZIONE

Art.17-bis D.Lgs. 546/92

6. Nelle controversie aventi ad oggetto un atto impositivo o di riscossione, la mediazione si perfeziona con il versamento, entro il termine di venti giorni dalla data di sottoscrizione dell'accordo tra le parti, delle somme dovute ovvero della prima rata. Per il versamento delle somme dovute si applicano le disposizioni, anche sanzionatorie, previste per l'accertamento con adesione dall'articolo 8 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218. Nelle controversie aventi per oggetto la restituzione di somme la mediazione si perfeziona con la sottoscrizione di un accordo nel quale sono indicate le somme dovute con i termini e le modalità di pagamento. L'accordo costituisce titolo per il pagamento delle somme dovute al contribuente.

7. Le sanzioni amministrative si applicano nella misura del trentacinque per cento del minimo previsto dalla legge. Sulle somme dovute a titolo di contributi previdenziali e assistenziali non si applicano sanzioni e interessi.

RECLAMO/MEDIAZIONE

Art.17-bis D.Lgs. 546/92

8. La riscossione e il pagamento delle somme dovute in base all'atto oggetto di reclamo sono sospesi fino alla scadenza del termine di cui al comma 2, fermo restando che in caso di mancato perfezionamento della mediazione sono dovuti gli interessi previsti dalle singole leggi d'imposta.
9. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano, in quanto compatibili, anche agli agenti della riscossione ed ai soggetti iscritti nell'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.
10. Il presente articolo non si applica alle controversie di cui all'articolo 47-bis (Recupero aiuti di stato).

CONCILIAZIONE GIUDIZIALE – FUORI UDIENZA

Art.48 D.Lgs. 546/92

1. Se in pendenza del giudizio le parti raggiungono un accordo conciliativo, presentano istanza congiunta sottoscritta personalmente o dai difensori per la definizione totale o parziale della controversia.
2. Se la data di trattazione è già fissata e sussistono le condizioni di ammissibilità, la commissione pronuncia sentenza di cessazione della materia del contendere. Se l'accordo conciliativo è parziale, la commissione dichiara con ordinanza la cessazione parziale della materia del contendere e procede alla ulteriore trattazione della causa.
3. Se la data di trattazione non è fissata, provvede con decreto il presidente della sezione.
4. La conciliazione si perfeziona con la **sottoscrizione** dell'accordo di cui al comma 1, nel quale sono indicate le somme dovute con i termini e le modalità di pagamento. L'accordo costituisce titolo per la riscossione delle somme dovute all'ente impositore e per il pagamento delle somme dovute al contribuente.

CONCILIAZIONE GIUDIZIALE – IN UDIENZA

Art.48–bis D.Lgs. 546/92

1. Ciascuna parte entro il termine di cui all'articolo 32, comma 2, può presentare istanza per la conciliazione totale o parziale della controversia.
2. All'udienza la commissione, se sussistono le condizioni di ammissibilità, invita le parti alla conciliazione rinviando eventualmente la causa alla successiva udienza per il perfezionamento dell'accordo conciliativo.
3. La conciliazione si perfeziona con la redazione del processo verbale nel quale sono indicate le somme dovute con i termini e le modalità di pagamento. Il processo verbale costituisce titolo per la riscossione delle somme dovute all'ente impositore e per il pagamento delle somme dovute al contribuente.
4. La commissione dichiara con sentenza l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere

CONCILIAZIONE GIUDIZIALE – DEFINIZIONE

Art.48–ter D.Lgs. 546/92

1. Le sanzioni amministrative si applicano nella misura del quaranta per cento del minimo previsto dalla legge, in caso di perfezionamento della conciliazione nel corso del primo grado di giudizio e nella misura del cinquanta per cento del minimo previsto dalla legge, in caso di perfezionamento nel corso del secondo grado di giudizio.
2. Il versamento delle somme dovute ovvero, in caso di rateizzazione, della prima rata deve essere effettuato entro venti giorni dalla data di sottoscrizione dell'accordo conciliativo di cui all'articolo 48 o di redazione del processo verbale di cui all'articolo 48-bis.

CONCILIAZIONE GIUDIZIALE – DEFINIZIONE

Art.48–ter D.Lgs. 546/92

3. In caso di mancato pagamento delle somme dovute o di una delle rate, compresa la prima, entro il termine di pagamento della rata successiva, il competente ufficio provvede all'iscrizione a ruolo delle residue somme dovute a titolo di imposta, interessi e sanzioni, nonché della sanzione di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, aumentata della metà e applicata sul residuo importo dovuto a titolo di imposta (45%).

4. Per il versamento rateale delle somme dovute si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste per l'accertamento con adesione dall'articolo 8 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218.